



Edizione di martedì 8 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Compilazione del quadro RU e crediti non più presenti nella sezione I
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni
di Laura Mazzola

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: sì al ravvedimento “tombale”
di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Più “salato” il contributo se si impugna l’omessa notifica dell’atto presupposto
di Debora Mirarchi

IMPOSTE SUL REDDITO

Decadenza dal superbonus per omissione delle nuove comunicazioni statistiche: dov’è il principio di proporzionalità?
di Silvio Rivetti

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell’8 ottobre 2024
di Euroconference Centro Studi Tributari

PROFESSIONISTI

Aggiorna-Mente": la tua guida verso la rivoluzione sostenibile

di **Martina Giordano Buono**

CASI OPERATIVI

Compilazione del quadro RU e crediti non più presenti nella sezione I

di Euroconference Centro Studi Tributarî

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Una società attiva nel settore alberghiero ha ricevuto, a fronte di investimenti effettuati, un credito di imposta “*riqualificazione strutture ricettive articolo 79 D.L. 104/2020*”.

Si pone il problema di come compilare correttamente il quadro RU.

Nella precedente dichiarazione dei redditi è stato utilizzato il codice N2, Bonus strutture ricettive, codice che quest’anno non è presente.

Con quale codice deve essere compilato il quadro RU?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le nuove misure sanzionatorie collegate alle dichiarazioni

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, sono state apportate **diverse modifiche al D.Lgs. 471/1997**, in relazione, in particolare, alla misura delle sanzioni previste.

Il Decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alle **dichiarazioni Irpef e Irap**, alle **violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta** e alle **violazioni relative alla dichiarazione Iva e ai rimborsi**:

- la **riduzione delle sanzioni**, con la **fissazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata** (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), **coincidente con il valore minimo previsto dalla legislazione vigente**;
- uno **specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente**, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, **si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa** (e cioè quella oltre i 90 giorni) **ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l'infedeltà**, entro e non oltre i termini di decadenza dell'attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tale secondo “trattamento”, collegato alla **dichiarazione presentata oltre i 90 giorni**, è previsto a seguito dell'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, all'interno dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#), il quale afferma: “*Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.*”

Di seguito, nell'ipotesi in cui, dalla dichiarazione integrativa, emerga un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la **sanzione aumentata al**

doppio, come previsto dal nuovo comma 2-*bis*, dell'[articolo 1, D.Lgs. 471/1997](#).

Inoltre, risulta **abrogata la previsione dell'interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari**, di cui all'[articolo 10, D.Lgs. 471/1997](#).

Nella successiva tabella, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto **le sanzioni ante e post-riforma**.

VIOLAZIONE	DISPOSIZIONE NORMATIVA	SANZIONE VIOLAZIONI ANTE SETTEMBRE	SANZIONE 1° VIOLAZIONI POST SETTEMBRE
Omessa presentazione della dichiarazione	Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)	Dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	120%, con un minimo di 250 euro
Dichiarazione infedele	Articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	70%, con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto d'imposta
Dichiarazione infedele fraudolenta	Articolo 2, D.Lgs. 471/1997 (ritenute)	Dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate	Dal 105 al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate
Dichiarazione infedele relativa redditi prodotti all'estero	Articolo 1, D.Lgs. 471/1997 (imposte dirette)	Dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate, aumentata di 1/3	70% senza alcun aumento
Omessa/infedele fatturazione documentazione delle operazioni imponibili Iva	Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% dell'imposta dell'imposta	70% dell'imposta
Omessa/infedele fatturazione documentazione delle operazioni non imponibili Iva o esenti	Articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 5% al 10% del corrispettivo	5% del corrispettivo
Omessa/infedele memorizzazione trasmissione telematica dei corrispettivi	Articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 (Iva)	Dal 90% al 180% dell'Iva dell'Iva	70% dell'Iva



Indebita detrazione [Articolo 6, comma 6](#), 90% dell'Iva
Iva [D.Lgs. 471/1997](#) (Iva)

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: sì al ravvedimento “tombale”

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

Con la definitiva approvazione della legge di conversione del cd. **Decreto omnibus (D.L. 113/2024)** sono state introdotte **due importanti novità** in materia di **concordato preventivo biennale**. In particolare:

- sono state **ridotte alla metà le soglie** per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** e;
- è stato introdotto il **ravvedimento speciale** per i soggetti ISA che **aderiscono al concordato biennale**.

Innanzitutto, il nuovo **articolo 2-ter**, ha previsto che le **soglie** per l'applicazione delle **sanzioni accessorie**, di cui all'[articolo 21, D.Lgs. 472/1997](#), sono **dimezzate**, quando è irrogata una **sanzione** amministrativa per **violazioni** riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi **oggetto** della **proposta** di concordato biennale, **se**:

- la **proposta** di concordato preventivo biennale **non** è stata **accolta**;
- si è verificata la **decadenza** dal concordato biennale per **inosservanza** degli **obblighi** previsti dalle norme che lo disciplinano;
- per i **periodi d'imposta 2018-2022** i contribuenti **non** si sono avvalsi del regime di **ravvedimento** di cui all'**articolo 2-quater**, oppure questo è **decaduto**.

Di fatto, quindi, tale previsione amplia le ipotesi di applicazione delle **sanzioni accessorie**, al fine di incentivare i contribuenti all'**adesione** al concordato biennale.

L'altra novità, molto importante, è contenuta nell'**articolo 2-quater**, che introduce il **ravvedimento speciale** a favore dei **soggetti ISA** che aderiscono al **concordato biennale**.

Nello specifico, è previsto che i **soggetti ISA aderenti, entro il 31.10.2024, al concordato biennale**, possono beneficiare di un **ravvedimento speciale** per i **periodi d'imposta 2018-2022**, mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi** e delle **relative addizionali**, nonché dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

La **base imponibile** dell'imposta sostitutiva delle **imposte sui redditi** (e delle **relative**

addizionali) è costituita dalla **differenza tra** il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già **dichiarato**, alla data di entrata in vigore della disposizione, **in ciascuna annualità** e il **valore** dello stesso **incrementato** nella misura del:

- **5%** per i soggetti con punteggio **ISA pari a 10**;
- **10%** per i soggetti con punteggio **ISA tra 8 e 10**;
- **20%** per i soggetti con punteggio **ISA tra 6 e 8**;
- **30%** per i soggetti con punteggio **ISA tra 4 e 6**;
- **40%** per i soggetti con punteggio **ISA tra 3 e 4**;
- **50%** per i soggetti con punteggio **ISA inferiore a 3**.

La **base imponibile** dell'imposta sostitutiva dell'**imposta regionale sulle attività produttive** è costituita dalla **differenza tra** il valore della produzione netta già **dichiarato in ciascuna annualità** e il **valore** dello stesso **incrementato** nella misura sopra indicata.

Per i **periodi d'imposta 2018, 2019 e 2022**, l'imposta sostitutiva delle **imposte sui redditi** e delle **relative addizionali** è pari:

- al **10%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 8**;
- al **12%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**;
- al **15%**, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è **inferiore a 6**.

Invece, per i soli **periodi di imposta 2020 e 2021**, tenuto conto della **pandemia da Covid-19**, le imposte sostitutive sono **diminuite del 30%**.

Per i **periodi d'imposta 2018, 2019 e 2022**, inoltre, l'imposta sostitutiva dell'**imposta regionale sulle attività produttive** sarà calcolata con l'**aliquota del 3,9%**.

Evidentemente l'obiettivo del legislatore, anche nel prevedere **aliquote più basse** in funzione del punteggio ISA, è quello di **incentivare l'adesione** al concordato biennale.

In ogni caso, il **valore complessivo dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione **non può essere inferiore a 1.000 euro**.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 31.3.2025**, oppure mediante **pagamento rateale** in un **massimo di 24 rate mensili di pari importo** maggiorate di interessi calcolati al tasso legale **con decorrenza dal 31.3.2025**.

È espressamente previsto che, in relazione ai **periodi d'imposta 2018-2022**, una volta eseguito il versamento integrale, ovvero il pagamento rateale, le **rettifiche** al reddito d'impresa o di lavoro autonomo **non possono essere più effettuate**, ad eccezione dei seguenti casi:



- **decadenza** dal concordato biennale, applicazione di una **misura cautelare**;
- notifica di un **provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti di cui al **Lgs. 74/2000**, commesso nei medesimi periodi d'imposta.

Dunque, la disposizione citata introduce una sorta di **ravvedimento "tombale"**, almeno per quanto concerne le **imposte sui redditi, relative addizionali e imposta regionale sulle attività produttive**, poiché inibisce gli **accertamenti** per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'**imposta sostitutiva**.

ACCERTAMENTO

Più “salato” il contributo se si impugna l’omessa notifica dell’atto presupposto

di **Debora Mirarchi**

OneDay Master

Novità del contenzioso: il ricorso di primo grado

Scopri di più

Il **ricorso avverso il pignoramento** sconta il pagamento del **contributo unificato raddoppiato**, in caso di contestazione relativa **all’omessa notifica dell’atto presupposto**.

È questo, in estrema sintesi, il **principio affermato dalla Corte di cassazione** che, avallando l’orientamento largamente condiviso, in particolare dalle Corti locali, con la sentenza n. 25607/2024, si è espressa, per quanto consta per la prima volta, in ordine al **calcolo del contributo unificato** nelle ipotesi in cui sia **contestato l’atto** conseguente e, con il medesimo gravame, anche **l’omessa notifica dell’atto prodromico**.

Preliminarmente si impone una seppure breve **analisi dell’orizzonte fattuale**, oggetto della pronuncia, il cui principio, come si vedrà meglio infra, è suscettibile di **applicazione contestualizzata**.

Il contribuente aveva presentato appello, lamentando **l’erroneità del calcolo del contributo unificato**, perché determinato sulla base della **sommatoria fra valore del pignoramento e dell’atto presupposto** (nel caso specifico avviso di accertamento), di cui **contestava l’omessa notifica**.

Con la pronuncia in commento, la Corte cassava la gravata sentenza, secondo cui il **valore della lite**, sul quale calcolare il **contributo da versare**, doveva identificarsi con quello dell’**atto di pignoramento** e non con il valore della pretesa tributaria, che aveva **dato origine all’atto della riscossione**.

Secondo la Corte, atteso che il contribuente, con una unica impugnativa, lamentava **anche l’omessa notifica dell’atto impositivo**, nel calcolo del contributo da versare doveva essere considerato il **valore del pignoramento e il valore dell’atto prodromico**.

Il ragionamento, fatto proprio dai giudici di legittimità, si **fonda sul presupposto**, normato dall’[articolo 12, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui **l’impugnazione nel processo tributario è ancorata al singolo atto**.

Ciò significa che, ai fini del calcolo del contributo, **assume rilevanza l'atto che si impugna e non il totale delle imposte richieste** nel conseguente atto di pignoramento.

La previsione di un **contributo "maggiorato"**, inteso come comprensivo del valore del pignoramento e dell'avviso di accertamento, si fonda sul **controverso convincimento** secondo il quale, il contribuente con l'unica impugnativa avverso il pignoramento, lamentando la mancata notifica dell'atto che precede, ha di fatto **censurato anche il prodromico atto di accertamento**.

In altri più specifici termini, secondo la Corte, **la censura**, relativa alla omessa notifica dell'atto antecedente, è da intendersi come **impugnazione dell'atto medesimo**, analogamente a quanto accade nelle ipotesi in cui si contesti il **merito della pretesa**.

Sul punto, si ravvisa il corto circuito del *decisum*.

Come affermato da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 16412/2007), la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante **il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti**, con le **relative notificazioni** (Cassazione n. 7746/2022).

L'immediata conseguenza di tale assunto è che **l'omissione della notifica di un atto presupposto** costituisce un vizio procedurale, che comporta la **nullità dell'atto consequenziale notificato**.

Ciò in quanto, il **presupposto dell'atto successivo è la notifica dell'atto prodromico**, sicché la mancata conoscenza del contribuente del precedente avviso **vizia l'atto di riscossione successivo**.

Discorso diverso riguarda il caso in cui, oltre alla impugnazione del pignoramento, con un unico ricorso, si svolgano considerazioni afferenti alla **fondatezza della pretesa**, contenuta nell'atto impositivo, ancorché non notificato e in qualche modo ricavata nei **presupposti fattuali e giuridici**.

Il *discrimen*, in tale caso, che giustifica il **pagamento di un contributo unificato omnicomprendente**, risiede nel fatto che si è in presenza di un **ricorso c.d. cumulativo**, con il quale il destinatario **censura nel merito la legittimità e dell'atto impositivo**, non notificato, come spesso accade nella pratica giudiziaria per scongiurare la definitività della **pretesa e del successivo** atto.

È proprio il caso di dire: **oltre il danno**, di non aver ricevuto la notifica dell'atto presupposto, **anche la beffa di dover corrispondere un contributo maggiorato per il solo fatto di lamentare** (legittimamente) il **difetto di formazione della pretesa impositiva per omessa notifica**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Decadenza dal superbonus per omissione delle nuove comunicazioni statistiche: dov'è il principio di proporzionalità?

di Silvio Rivetti

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

La pubblicazione in data 26.9.2024, sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del D.P.C.M. 17.9.2024 recante le istruzioni di compilazione e i termini per l'invio all'ENEA e al PNCS (Portale nazionale delle classificazioni sismiche) delle **comunicazioni "informative"** concernenti gli **interventi rilevanti ai fini super-eco e super-sismabonus**, in applicazione di quanto disposto dall'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), fornisce l'occasione di riflettere, criticamente, sulle **conseguenze**, invero abnormi, che la legge determina rispetto al **non corretto adempimento degli obblighi in questione**, espressamente stabiliti per consentire il monitoraggio della relativa spesa pubblica.

È da sottolineare che i **soggetti onerati di tali nuovi adempimenti sono**, in particolare, i contribuenti che:

- hanno **presentato le CILAS**, ovvero le istanze per i diversi titoli per la demolicostruzione degli edifici, alla **data del 31.12.2023** e che, a tale data, **non hanno ancora concluso i lavori** e;
- hanno presentato i **predetti titoli** a partire **dall'1.1.2024**.

Tra i **dati da comunicare**, l'[articolo 3, D.L. 39/2024](#), menziona:

- i **dati catastali** degli immobili teatro degli interventi;
- le spese **sostenute nell'anno 2024**, fino al **3.2024** (data di entrata in vigore del nuovo adempimento), con l'indicazione della misura della relativa detrazione;
- le spese che prevedibilmente si **sosterranno nel 2024, dopo il 30.3.2024**, e **nel 2025**, con la relativa percentuale di detrazione (che evidentemente coinciderà con il **70% per il 2024, con il 65% per il 2025**; e con il **110%**, per i residui casi degli interventi degli enti del terzo settore ricadenti nelle previsioni del comma 10-bis, [dell'articolo 119, D.L. 34/2020](#), nonché degli interventi connessi agli **eventi sismici** di cui al comma 8-ter della norma).

Dal canto suo, il recente DPCM delinea, all'articolo 2, i **nuovi adempimenti di comunicazione**

per gli interventi di super-efficientamento energetico a carico dei **professionisti abilitati a trasmettere le asseverazioni**, di cui all'[articolo 119, comma 13, lettera a\), D.L. 34/2020](#), i quali sono ora richiesti di inserire i **dati di cui all'Allegato 1 al DPCM**, in un'apposita **nuova sezione delle predette asseverazioni**, che siano da inviare, **per SAL e per fine lavori** e sempre negli usuali **90 giorni dalla fine lavori**, a partire dal **26.9.2024** (come previsto dall'articolo 4, comma 3, e articolo 6, comma 1, D.P.C.M.).

Per quanto riguarda gli interventi **super-sismabonus**, invece, gli **oneri di comunicazione** incombono sui professionisti incaricati della progettazione strutturale, **direzione lavori e collaudo statico** di cui al D.M. 58/2017, ciascuno per le proprie competenze, che asseverano i **lavori antisismici** di cui al predetto comma 13, lettera b); e che sono adesso tenuti a indicare i **dati specificati nell'Allegato 2 al D.P.C.M.** trasmettendoli o **entro il 31.10.2024**, se **relativi a SAL approvati entro l'1.10.2024**, oppure **entro 30 giorni dal giorno successivo** a quello di approvazione dei SAL, **negli altri casi**: termini espressamente qualificati come **perentori da parte dell'articolo 6, comma 2, DPCM**.

Stabiliti, dunque, i **contenuti di merito delle nuove comunicazioni** e i relativi termini d'invio, è ora utile inquadrare il **trattamento sanzionatorio** che presidia i nuovi adempimenti. L'[articolo 3, comma 5, D.L. 39/2024](#), dispone che l'**omessa trasmissione dei dati nei termini** di cui al D.P.C.M. comporta, come minimo, l'applicazione di **una sanzione fissa di euro 10.000**; e non solo: in luogo di tale sanzione, per i soggetti che **presentano le CILAS o richiedono i titoli per la demo-ricostruzione** degli edifici **successivamente alla data del 29.3.2024**, si prevede addirittura che l'omessa trasmissione dei dati comporterà la **decadenza dalle agevolazioni fiscali, senza possibilità di ricorrere alla remissione in bonis** per sanare la tardività dell'adempimento (dovendosi così dire equiparate, ai fini decadenziali, le **due ipotesi di omissione tout court della comunicazione e di tardività nell'invio**).

Quanto a tale ultima previsione decadenziale, pare evidente la sua totale **sproporzione rispetto ai meri obiettivi di monitoraggio dell'andamento dell'impatto**, sui saldi di finanza pubblica, delle spese agevolabili superbonus: un fine statistico, ribadito dallo stesso articolo 1 del DPCM, che, a ben vedere, non ha **nulla a che fare con temi di contrasto all'evasione** o all'elusione fiscale e ai relativi controlli.

Sul punto, non pare inutile ricordare che, con la riforma fiscale, il D.Lgs. 219/2023 ha finalmente normato positivamente il **principio di proporzionalità nell'ordinamento** tributario italiano, con l'introduzione dell'[articolo 10-ter, nel corpo della L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente). Per il comma 1 di tale norma, il **principio di proporzionalità** deve permeare il **procedimento tributario** nel bilanciare la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la **tutela dei diritti fondamentali del contribuente**; con la conseguenza, che non solo l'agire dell'Amministrazione finanziaria deve **conformarsi a tale principio** (comma 2), ma le stesse misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e le sanzioni tributarie **vi devono essere allineate** (comma 3). Coerentemente a quanto sopra, a sua volta, l'[articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 472/1997](#), rubricato "Principi di legalità e proporzionalità" in tema sanzioni, dispone, ora, che, **non solo il mero quadro sanzionatorio**, ma la stessa disciplina delle

violazioni tributarie è, a monte, **improntata al rispetto del principio di proporzionalità** e offensività.

In questo quadro, prevedere da parte del legislatore fiscale la grave conseguenza del **venir meno dell'intero superbonus fruito**, a svantaggio persino di quei contribuenti che hanno **sostenuto le spese per lavori regolarmente portati a compimento**, in conseguenza della mera violazione di un **adempimento formale a funzionalità puramente statistica**, da parte di professionisti che dei loro errori possono rispondere, al più ed eventualmente, solo sul piano civilistico (e penale), appare essere una **reazione sanzionatoria esagerata e priva di equilibrio**, cui pare perfettamente riconducibile la riflessione della sentenza della [Corte Costituzionale 17.3.2023, n. 46](#), dedicata alla **necessaria revisione**, alla luce del principio di proporzionalità, di quelle **norme di reazione tributaria** che, *“strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano”*. A conferma delle criticità emergenti dall'[articolo 3, comma 5, D.L. 39/2024](#), valgano gli **insegnamenti sia della consolidata giurisprudenza unionale**, che da sempre sostiene l'intollerabilità di ogni sistematica reazione **sanzionatoria tributaria** *“sproporzionata rispetto all'obiettivo da essa perseguito”* (per tutte, CGUE, 8 maggio 2019, C-712/17, En.Sa); sia della più recente **giurisprudenza nazionale** che, in termini più specifici, sostiene il **principio per cui l'omissione di un adempimento funzionale a meri fini statistici** (nel caso, la tempestiva comunicazione ENEA) **non può essere condizione di spettanza del bonus fiscale** (nel caso, l'ecobonus ordinario: Cassazione n. 7657/2024 e Cassazione n. 19309/2024).

Se, dunque, l'[articolo 3, comma 5, D.L. 39/2024](#), sembra palesemente violare il **principio di proporzionalità**, come normato all'[articolo 10-ter, L. 212/2000](#), e come immanente nell'ordinamento, diventa allora **lecito interrogarsi sulla stessa costituzionalità di tale previsione decadenziale**, in relazione quantomeno agli [articoli 3 e 53 della Costituzione](#).



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'8 ottobre 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio del Commercialista**

[scopri di più >](#)

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

PROFESSIONISTI

Aggiorna-Mente": la tua guida verso la rivoluzione sostenibiledi **Martina Giordano Buono**

L'avventura formativa di "Aggiorna-Mente" si arricchisce di un contributo di straordinaria rilevanza, grazie alla partecipazione della Dottoressa Martina Giordano Buono, la cui competenza e professionalità nel campo della sostenibilità saranno al servizio di tutti coloro che desiderano approfondire questa fondamentale tematica.

La Dottoressa Giordano Buono guiderà i partecipanti in un percorso che si preannuncia non solo formalizzante ma anche profondamente riflessivo, volto a suscitare interrogativi, stimolare riflessioni critiche e favorire una consapevolezza più matura e completa dei temi trattati.

Il fulcro di questa nuova serie di interventi sarà incentrato su uno degli argomenti più urgenti e significativi del nostro tempo: la **Sostenibilità**. Questo concetto, che ormai permea ogni aspetto della vita quotidiana e professionale, sarà affrontato attraverso un approccio rigoroso, volto a fornire sia una solida base teorica, sia strumenti pratici concreti.

Il primo contributo si intitola "**La Cultura della Sostenibilità**", un tema che fungerà da introduzione al complesso universo della sostenibilità. In questo primo intervento, verrà delineato un quadro generale che permetterà ai partecipanti di orientarsi tra le molteplici sfaccettature del concetto di sostenibilità, partendo da una definizione chiara del termine per arrivare all'analisi dei riferimenti normativi, dei framework di riferimento e delle migliori pratiche adottate da aziende e organizzazioni in tutto il mondo. Solo dopo aver acquisito una solida base teorica, si potrà entrare nel vivo delle dinamiche della redazione del bilancio di sostenibilità, che sarà affrontato nei successivi incontri.

Questa serie di incontri non rappresenta solo un'opportunità di crescita professionale, ma un'occasione unica per contribuire a una causa più grande: la promozione di un mondo più giusto, più sostenibile e più consapevole. La Dottoressa Giordano Buono offrirà, con la sua guida esperta e il suo approccio innovativo, tutti gli strumenti necessari per affrontare con successo queste sfide, rendendo i partecipanti protagonisti attivi del cambiamento.